

INVITALIA



***Policy* di Gruppo per la gestione delle
operazioni con soggetti collegati**

Dicembre 2024

INDICE

1. Premessa	3
2. Disposizioni di carattere generale	3
2.1 Finalità e destinatari del documento	3
2.2 Iter di adozione e revisione del documento e relativa comunicazione	3
2.3 Contesto normativo di riferimento	4
2.4 Definizioni.....	5
2.5 Presupposti organizzativi	10
3. Ruoli e responsabilità in materia di Operazioni con Soggetti collegati	10
3.1. Consiglio di Amministrazione	11
3.2 Comitato Parti Correlate e Amministratori Indipendenti.....	12
3.3 Amministratore Delegato/Direttore Generale.....	13
3.4 Collegio Sindacale.....	13
3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte	14
4. Il Perimetro dei Soggetti collegati.....	16
4.1 Censimento dei Soggetti collegati a livello di Gruppo	16
4.2 La Procedura di censimento	17
5. Il perimetro delle Operazioni con i Soggetti collegati.....	19
5.1 Perimetro delle operazioni.....	19
5.2 Criteri di individuazione delle Operazioni di maggiore e minore rilevanza	21
5.3 Criteri di individuazione delle Operazioni ordinarie	21
6. Adempimenti preliminari all'iter di delibera.....	22
6.1 Verifica Soggetto collegato	23
6.2 Controlli di I livello: verifica dei limiti di rischio e attività connesse.....	23
6.3 Classificazione dell'operazione	24
7. Iter deliberativi.....	24
7.1 Operazioni verso Esponenti Aziendali e soggetti connessi rispetto ai quali si applica anche l'art. 136 del TUB (Iter A)	25
7.2 Operazioni di maggiore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB (Iter B).....	26
7.3 Operazioni di minore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB (Iter C).....	27
7.4 Delibere Quadro.....	28
7.5 Delibere di competenza dell'Assemblea	29
7.6 Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza o accordi transattivi	29
7.7 Operazioni infragruppo.....	29
8. La gestione dei profili di rischio	30
8.1 Definizioni.....	31
8.2 Assunzione del rischio, sistema dei limiti e presidi adottati.....	31
8.2.1 Limiti alle attività di rischio.....	31

8.2.1.1 Limiti prudenziali	31
8.2.1.2 Propensione al rischio e soglie di tolleranza	33
8.3 Modello di gestione del rischio.....	33
8.3.1 Identificazione e misurazione	34
8.3.2 Monitoraggio	34
8.3.3 Gestione e mitigazione	34
9. I processi di controllo (controlli di II livello).....	35
9.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio.....	35
9.2 Superamento dei limiti	36
9.2.1 Limiti prudenziali	36
9.2.2 Limiti interni.....	36
9.2.3 Propensione al rischio.....	37
9.3 Il ruolo delle Funzioni di revisione interna e di conformità.....	37
10. La gestione degli altri conflitti di interesse	37
10.1 Le modalità di applicazione dell'art. 136 del TUB.....	38
10.2 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile, art. 53, comma 4, del TUB e art. 6, comma 2 novies, del TUF	39
10.3 Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"	40
11. Flussi Informativi	40
12. Le Segnalazioni di Vigilanza	42

Allegato 1: Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati

1. Premessa

Il presente documento (di seguito anche "*Policy*"), redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285 (di seguito "Circolare 285"), disciplina la gestione delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (come di seguito definiti) da parte delle società del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (di seguito, anche, "Gruppo" o "Gruppo Bancario" o "Gruppo MCC"), ovvero la Capogruppo **Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A.** (di seguito, anche, "Banca") e le società da essa controllate (di seguito, congiuntamente, "Società Controllate" o "Controllate").

La *Policy* mira a presidiare il rischio che la vicinanza di alcuni soggetti ai centri decisionali della Capogruppo o delle Società Controllate (tutte insieme, le "Società del Gruppo") possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e a ogni altra operazione con i medesimi soggetti e/o con i soggetti a essi collegati, con possibile rischio di distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, di esposizione delle Società del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e di risarcimento di danni verso clienti e azionisti.

2. Disposizioni di carattere generale

2.1 Finalità e destinatari del documento

Con la presente *Policy* il Gruppo Bancario si impegna a garantire l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza, procedurale e sostanziale, delle operazioni compiute da ciascuna delle Società del Gruppo con soggetti collegati, stabilendo i limiti all'assunzione di rischi verso tali soggetti, le procedure deliberative appropriate e i necessari flussi informativi fra gli Organi e le funzioni aziendali internamente alla Capogruppo e alle Controllate e fra la Capogruppo medesima e queste ultime. Le Società del Gruppo definiscono quindi i flussi informativi fra i propri rispettivi Organi e le funzioni aziendali in coerenza con la presente *Policy*.

La *Policy* disciplina anche l'*iter* deliberativo delle Società del Gruppo per le operazioni con i propri Esponenti aziendali, di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB") o che ricadono nell'ambito di applicazione delle norme contenute nell'art. 2391 del Codice Civile e nell'art. 53, comma 4, del TUB, con l'intento di prevenire il rischio che le deliberazioni dell'Organo amministrativo di dette Società possano essere influenzate dal contestuale perseguimento di un interesse di cui i singoli Amministratori si trovino eventualmente ad essere portatori per conto proprio o di terzi.

La *Policy* è, inoltre, affiancata dalla Procedura per i prestiti conclusi con gli esponenti aziendali e le parti ad essi correlate della Capogruppo e delle Società Controllate in attuazione di quanto previsto dall'art. 88, par. 1, cpv. 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), che disciplina le procedure che le Società del Gruppo devono porre in essere nel caso di concessione di prestiti agli esponenti aziendali di tutte le Società del Gruppo e/o alle parti ad essi correlate.

2.2 Iter di adozione e revisione del documento e relativa comunicazione

La *Policy* è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo analitico e motivato parere vincolante del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale della

Capogruppo, che si esprimono sulla complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti collegati del Gruppo.

Prima dell'approvazione, la *Policy* è sottoposta all'esame del Comitato Controlli e Rischi della Capogruppo, che accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati.

L'U.O. *Chief Compliance Officer* verifica la conformità della *Policy* alla normativa vigente, mentre l'U.O. *Chief Risk Officer* ne verifica l'allineamento al *Risk Appetite Framework (RAF)* per quanto attiene al sistema dei limiti all'assunzione dei rischi nei confronti di soggetti collegati.

Con il medesimo *iter* sono approvate eventuali modifiche e/o integrazioni sostanziali alla *Policy*, in caso di eventuali aggiornamenti della disciplina di riferimento (es. modifiche della Circolare 285 ovvero emissione di nuove disposizioni da parte dell'Autorità di Vigilanza), di eventi interni come variazioni del modello organizzativo di Gruppo e/o modifiche con riguardo al perimetro dei Soggetti collegati attualmente considerati rilevanti alla luce dell'operatività delle Società del Gruppo, al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse. In tale contesto rilevano, in particolare, eventuali modifiche alla propensione al rischio complessiva e nei confronti di specifiche categorie di parti correlate. I livelli di propensione al rischio sono formalizzati nell'ambito del "Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati"¹ (di seguito "Sistema dei limiti"), che costituisce parte integrante della *Policy*; esso sancisce, tempo per tempo, i limiti prudenziali alle attività di rischio da adottare nei confronti delle singole categorie e, come detto, la propensione al rischio complessiva in linea con le previsioni della Circolare 285. Il Sistema dei limiti può costituire oggetto di revisione autonoma nel rispetto delle procedure precedentemente rappresentate.

La *Policy*, così come le successive modifiche e integrazioni sostanziali, è recepita dalle Società Controllate con deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, con il medesimo *iter* e con il coinvolgimento dei medesimi Organi² e funzioni, ove costituiti, come sopra previsti per l'approvazione della *Policy* da parte della Capogruppo. Le Società Controllate adottano presidi coerenti con quelli previsti nella *Policy*, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi, e si attengono alle istruzioni di tempo in tempo fornite dalla Capogruppo al fine di garantire il costante rispetto del limite consolidato all'assunzione delle attività di rischio e di evitare, in generale, possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con Soggetti collegati. Le Società Controllate danno comunicazione alla Capogruppo dell'intervenuto recepimento della *Policy*.

In generale, la *Policy* deve essere sottoposta a revisione almeno ogni tre anni.

La *Policy* è pubblicata nel sito *internet* della Capogruppo e delle Controllate e comunicata alle rispettive assemblee dei soci.

2.3 Contesto normativo di riferimento

Ai fini del presente documento, rilevano in particolare le seguenti disposizioni normative:

- Art. 53 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), che, fra l'altro, delega la Banca d'Italia a disciplinare i conflitti di interesse ed a stabilire le condizioni e i limiti per

¹ Cfr. Allegato 1 alla presente *Policy*.

² Ove non costituito il Comitato Parti Correlate, il parere preventivo vincolante è rilasciato dagli Amministratori Indipendenti.

l'assunzione da parte delle banche o dei gruppi bancari di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca e del gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati;

- Art. 136 del TUB, che disciplina la modalità per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della Capogruppo o di altra Società del Gruppo, con gli esponenti aziendali;
- Art. 2391 del Codice Civile, che prevede obblighi e responsabilità a carico degli Amministratori in materia di conflitto d'interessi;
- Art. 6 comma 2 *novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;
- Direttiva (UE) n. 2013/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), art. 88, par. 1, cpv. 4 e 5, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V);
- Principio contabile internazionale IAS 24 – informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate;
- Banca d'Italia - Circolare 285, Parte terza, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";
- Banca d'Italia - Atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare 285, del 2 luglio 2021;
- Banca d'Italia - Circolare n. 286 del 17 dicembre del 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati";
- Banca d'Italia - Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 ("Circolare 229") "Istruzioni di Vigilanza per le banche", TIT II, Cap.3 "Obbligazioni degli esponenti bancari".

2.4 Definizioni

Ai fini della presente *Policy*, si intendono per:

- "**Amministratore indipendente**", l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del Codice civile, in possesso almeno dei requisiti di indipendenza previsti dal Decreto 23 novembre 2020, n. 169, del Ministro dell'economia e delle finanze, e s.m.i.;
- "**Attività di rischio**", le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
- "**Controllo**", ai sensi dell'articolo 23 del TUB, sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile; in presenza di contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; nei casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

1. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa³;
2. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità, a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **"Comitato Parti Correlate"**, organo endo-consiliare che svolge i compiti assegnati agli Amministratori Indipendenti dalla Disposizioni di Vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, come declinati nella presente *Policy*;
- **"Esponenti aziendali"**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso ciascuna Società del Gruppo, ai sensi della Circolare 285⁴;
- **"Fondi propri"**, l'aggregato definito dalla Parte DUE del Regolamento (UE) 575/2013;
- **"Garanzia collettiva"**, la prestazione mutualistica da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- **"Indici di rilevanza consolidati"**, gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
 1. Indice di rilevanza consolidato del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato⁵.
 2. Indice di rilevanza consolidato dell'attivo (utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda): è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato come risultante dal più recente Stato Patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo⁶.
- **"Influenza notevole"**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

⁴ Per tutte le Società del Gruppo vengono individuati quali esponenti aziendali gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti e, ove nominati, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali.

⁵ Vedi Nota 11

⁶ Vedi Nota 12

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto⁷;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **“Intermediari Vigilati”**, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal Testo Unico della Finanza, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
- **“Limiti di rischio”**, i limiti individuali e consolidati a cui devono essere assoggettate le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati; ai fini della presente *Policy*, si intendono per limiti di rischio:
 - 1. i **“limiti prudenziali”** associati a ciascuna categoria di parte correlata, definiti a livello individuale e consolidato nel rispetto dei limiti previsti dalla Circolare 285;
 - 2. il **“livello complessivo di propensione al rischio”**, definito in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati. Può essere articolato in funzione delle tipologie di categorie di parti correlate.
- **“Operazione con Soggetti collegati”**, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano Operazioni con Soggetti collegati:

⁷ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

- (i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- (ii) i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche⁸;
- (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collaterale”* poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- (iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;

- **“Operazione di maggiore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri consolidati è superiore alla soglia del 5% calcolata sulla base dell’“Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata sulla base dell’“Indice di rilevanza dell’attivo”.

Le Società del Gruppo possono individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell’esercizio con uno stesso soggetto collegato, si cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- **“Operazione di minore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- **“Operazioni di importo esiguo”**, le operazioni il cui controvalore unitario non eccede l’importo di € 250.000;
- **“Operazione ordinaria”**, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività delle Società del Gruppo e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Nel definire le operazioni della specie, le Società del Gruppo tengono conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- **“Operazione infragruppo”**: l’Operazione conclusa dalla Capogruppo con le società controllate (appartenenti o meno al Gruppo bancario) o sottoposte ad influenza notevole o tra le società controllate⁹;
- **“Partecipante”**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- **“Parte correlata”**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con qualsiasi Società del Gruppo:

1. l’Esponente aziendale di ciascuna Società del Gruppo (di seguito meglio definiti);

⁸ Ivi inclusi il rimborso delle spese sostenute dagli esponenti in ragione del loro ufficio, debitamente documentate.

⁹ Non rientrano nella definizione di operazioni tra parti correlate le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto.

2. i partecipanti al capitale sociale delle Società del Gruppo (di seguito meglio definiti);
3. i soggetti, diversi dai partecipanti al capitale sociale, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una Società del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
5. il MEF e il MIMIT¹⁰ e le società dagli stessi controllate¹¹.

Ai fini della presente *Policy*, la Parte correlata è individuata anche con il termine "categoria";

- **"Parte correlata non finanziaria"**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari¹². Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive¹³. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3. e 4. della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- **"Parti correlate agli esponenti aziendali"**¹⁴,
 - (i) i figli, i genitori, il coniuge, il partner unito civilmente o con una convenzione registrata e il convivente more-uxorio di una parte correlata;
 - (ii) le società nelle quali un Esponente aziendale o una sua parte correlata come definita nella precedente lettera (i) detiene una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società medesima o sulle quali tali persone possono esercitare un'influenza significativa o nelle quali le stesse occupano posti dirigenziali o svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- **"Perimetro unico"**, insieme costituito dalla Parti Correlate e dai Soggetti Collegati delle Società del Gruppo;

¹⁰ Il MIMIT è considerato parte correlata in virtù della posizione di controllo, mediante "influenza dominante", che lo stesso esercita su Invitalia, società non finanziaria che detiene il 100% del capitale sociale della Capogruppo.

¹¹ In attuazione delle indicazioni che la Capogruppo ha ricevuto dalla Banca d'Italia con comunicazione del 27 maggio 2014, n. 0547364/14, ove si precisa che "ciascuna società controllata dallo Stato deve essere considerata dalla Banca come una parte correlata distinta dalle altre società dello stesso tipo e dallo Stato (i.e. "MEF").

¹² Cfr. Circolare 285 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" Parte III, Cap. 1.

¹³ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

¹⁴ La definizione rileva ai soli fini di quanto previsto nella procedura emanata in attuazione dell'art. 88, par. 1, cpv. 4 e 5, della CRD.

- **“Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo (RSC)”**: il Registro, costantemente aggiornato da tutte le Società del Gruppo, che dà evidenza del perimetro dei Soggetti Collegati a livello di Gruppo.
- **“Soggetti collegati”**, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi; ai fini della presente *Policy*, tale insieme è identificabile anche con il termine di “gruppo di soggetti collegati” ed è individuato attraverso il Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo (RSC), sopra definito;
- **“Soggetti connessi”**:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- **“Stretti familiari”**, i parenti fino al secondo grado, il coniuge, il partner unito civilmente o con una convenzione registrata e il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di questi ultimi.

2.5 Presupposti organizzativi

Il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa di riferimento e dalla *Policy* è assicurato dall’adozione di strumenti informatici idonei a supportare le principali attività e a consentire alle Società del Gruppo:

- la conoscenza aggiornata dei Soggetti collegati al Gruppo, sulla base del sistema di censimento di cui al successivo paragrafo 4.1, della *Policy*;
- il monitoraggio dell’andamento e dell’ammontare complessivo delle attività di rischio verso soggetti collegati, tenendo anche conto del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni, ai fini del rispetto dei limiti individuali e consolidati preventivamente formalizzati nel Sistema dei limiti;
- la tracciabilità delle Operazioni con Soggetti collegati anche ai fini della rendicontazione agli Organi aziendali e delle segnalazioni di vigilanza.

I sistemi informativi assicurano che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

3. Ruoli e responsabilità in materia di Operazioni con Soggetti collegati

La definizione degli indirizzi, l’adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e funzioni aziendali, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

3.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è responsabile dell'approvazione e revisione della *Policy*, fermo quanto previsto in materia di indirizzo e coordinamento delle Società del Gruppo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:

- definisce e approva:
 - nell'ambito del *RAF*:
 - il livello di propensione al rischio inerente alle Operazioni con Soggetti collegati in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi adottate dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario, svolgendo un periodico riesame per garantirne l'efficacia nel tempo;
 - le eventuali soglie di *tolerance*, rispetto al limite complessivo di esposizione verso i Soggetti collegati, oltre le quali valutare l'adozione di opportune tecniche di attenuazione del rischio;
 - in relazione ai limiti regolamentari e nel rispetto di questi:
 - eventuali limiti interni per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti prudenziali da parte della Capogruppo e/o delle Controllate, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della *Policy*, inoltre:

- individua, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie delle Società del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi;
- istituisce e disciplina processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le Operazioni con Soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nella *Policy*; il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo delibera altresì le operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti collegati approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Controllate per le quali sia stato espresso parere negativo dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti, nonché dal Collegio Sindacale.

3.2 Comitato Parti Correlate e Amministratori Indipendenti

Le disposizioni della Banca d'Italia valorizzano il ruolo degli Amministratori Indipendenti; per lo svolgimento dei compiti assegnati agli Amministratori Indipendenti, le Società del Gruppo possono costituire un Comitato endo-consiliare Parti Correlate (il "Comitato Parti Correlate")¹⁵ secondo i criteri di composizione indicati dalla normativa di riferimento. Nelle Società del Gruppo di minori dimensioni tale ruolo può essere svolto anche dall'unico Amministratore Indipendente ovvero, qualora sussistano due Amministratori Indipendenti, dai medesimi congiuntamente.

Il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti di ciascuna Società del Gruppo intervengono nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni poste in essere dalla propria Società con i Soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento e nella *Policy*.

Ad essi è, inoltre, attribuito il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione della Società di appartenenza all'interno del Gruppo Bancario, con funzioni consultive e propositive, in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali di Gruppo.

Più in particolare, ad essi, nei limiti del ruolo loro attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza, spetta:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure organizzative applicabili alle Operazioni con Soggetti collegati;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di Operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni, nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni con Soggetti collegati in merito all'interesse della Banca di appartenenza, valutato anche nell'ottica complessiva del Gruppo, al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la formulazione di analoghi pareri in fase di eventuale adozione di delibere quadro nei confronti di Soggetti collegati da parte della Società del Gruppo di appartenenza.

Il Comitato Parti Correlate della Capogruppo formula, altresì, all'occorrenza, analoghi pareri sulle Operazioni di maggiore rilevanza che le Società Controllate abbiano compiuto nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi espresso dal Comitato Parti Correlate o, ove non

¹⁵ Il Comitato Parti Correlate deve essere composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti per poter deliberare sulle operazioni di maggiore rilevanza. Per le altre operazioni compiute con soggetti collegati tutti i componenti del Comitato devono essere non esecutivi e la maggioranza di essi indipendente. Fermo il rispetto dei suddetti criteri di composizione, il Comitato Parti Correlate può coincidere con il Comitato Rischi.

costituito, dagli Amministratori Indipendenti, nonché dal Collegio Sindacale delle Società medesime.

Per lo svolgimento delle attività loro demandate, il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti possono farsi assistere, a spese della Banca di appartenenza¹⁶, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

3.3 Amministratore Delegato/Direttore Generale

L'Amministratore Delegato/Direttore Generale delle Banche del Gruppo cura l'attuazione di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle Operazioni con Soggetti collegati al Gruppo, secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In particolare, l'Amministratore Delegato di Capogruppo propone al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo un piano di rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali, anche a livello consolidato, da parte di qualunque Società del Gruppo.

3.4 Collegio Sindacale

Le disposizioni della Banca d'Italia tendono altresì a valorizzare il contributo dell'Organo di Controllo nel presidio delle Operazioni con Soggetti collegati.

Al Collegio Sindacale spetta:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure organizzative applicabili alle Operazioni con Soggetti collegati;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti collegati per le quali il Comitato Parti Correlate, ove costituito, o gli Amministratori Indipendenti abbiano preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo, inoltre:

- formula pareri preventivi e motivati in caso di Operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti collegati compiute da una Società Controllata e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima, per le quali abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi sia il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti, che il Collegio Sindacale della Società medesima, sia il Comitato Parti Correlate della Capogruppo;
- esprime un parere sul piano di rientro da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo in caso di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio da parte delle Società del Gruppo.

¹⁶ La Banca fissa un limite all'ammontare complessivo di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di gestione delle Operazioni con Soggetti collegati sono, inoltre, coinvolti i seguenti Organi e funzioni aziendali:

- *Funzione owner delle attività di segreteria del Comitato Parti Correlate/Amministratori Indipendenti (“Funzione Segreteria Parti Correlate”)*
 - assiste e supporta il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti in ogni adempimento operativo necessario allo svolgimento dei lavori (ad esempio, convocazione riunioni, verbalizzazione attività, gestione della documentazione anche utilizzando le piattaforme digitali in uso presso le Banche);
 - facilita i rapporti tra le Strutture aziendali proponenti e il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti durante gli *iter* di delibera delle Operazioni con Soggetti collegati.

- *Funzione owner delle attività di natura societaria (“Funzione Affari Societari”)*
 - gestisce il perimetro dei Soggetti collegati di Gruppo, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti ai Soggetti collegati.

- *Funzione owner delle attività di conformità (“Funzione Conformità”)*
 - verifica nel continuo l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

- *Funzione owner delle attività di controllo dei rischi (“Funzione CRO”)*
 - monitora, nell'ambito delle attività di controllo di secondo livello, il rispetto dei limiti prudenziali e interni sia sulla dimensione consolidata che su quella individuale;
 - è responsabile dell'applicazione del modello di gestione dei rischi inerenti alle Operazioni con Soggetti collegati, così come operativamente declinato nel Sistema dei limiti;
 - verifica la coerenza dell'operatività delle strutture e unità operative coinvolte con i livelli di propensione al rischio definiti dalle politiche interne;
 - supporta l'Amministratore Delegato della Capogruppo nella predisposizione del Piano di rientro previsto nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio per la successiva presentazione agli Organi Aziendali della Capogruppo;
 - in presenza di sforamenti che interessano sia la dimensione consolidata che quella individuale monitora, a seguito dell'attuazione del piano di interventi, il rientro del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla Capogruppo.

- *Funzione owner dei processi di bilancio individuale e consolidato, segnalazioni e gestione adempimenti L. 262/05 (“Funzione CFO”)*
 - cura l’identificazione della tipologia finanziaria o non finanziaria della parte correlata, nell’ambito del perimetro dei Soggetti collegati;
 - supporta la Funzione *CRO* nell’attività di monitoraggio di secondo livello dei limiti di rischio, anche verificando il rapporto tra i Fondi propri degli Intermediari Vigilati eventualmente presenti nel Gruppo e i Fondi propri consolidati al fine di verificare il raggiungimento o la modifica della soglia di rilevanza;
 - cura la predisposizione della reportistica sulle operazioni concluse con Soggetti collegati a favore degli Organi Aziendali delle Società del Gruppo;
 - cura le segnalazioni alla Banca d’Italia delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti collegati a livello consolidato e a livello individuale con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
 - cura la predisposizione della sezione della nota integrativa (“Parte H – Operazioni con parti correlate”) del bilancio di esercizio e consolidato annuale e della relazione finanziaria semestrale.

- *Funzione owner delle attività ICT (“Funzione ICT”)*
 - cura l’implementazione e il continuo aggiornamento degli strumenti informatici idonei a supportare le principali fasi operative e di monitoraggio e controllo.

- *Funzione owner delle attività commerciali (“Funzione Commerciale”)*
 - definisce, con il contributo della funzione crediti e della Funzione *CFO* i potenziali volumi operativi tempo per tempo sviluppabili con le diverse categorie di Soggetti collegati che costituiscono il riferimento per il connesso sviluppo delle politiche di rischio.

- *Funzione owner delle attività creditizie (“Funzione Crediti”)*
 - contribuisce, in quanto struttura incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, alla corretta gestione del perimetro dei Soggetti collegati supportando la Funzione Affari Societari nella manutenzione del perimetro dei Soggetti collegati;
 - sottopone all’Amministratore Delegato della Capogruppo i piani di rientro che prevedono interventi relativi all’operatività creditizia, ivi inclusi quelli relativi alle Società Controllate, e cura l’informativa alle predette società ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti.

- *Funzione owner delle attività di revisione interna (“Funzione Revisione Interna”)*

- valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei processi di controllo adottati ed atti a garantire la corretta gestione dei rischi assunti verso Soggetti collegati.
- *Strutture proponenti*
 - sono diverse a seconda della tipologia di operazione da perfezionare e curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di una operazione con Soggetti collegati, consultando preventivamente il Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo (RSC) e verificando, ove necessario, attraverso l'applicativo informatico dedicato, la capienza rispetto al sistema dei limiti approvato (controlli di I livello);
 - informano e coinvolgono (nei casi previsti dalla *Policy*), inviando apposita richiesta alla Funzione competente della *Segreteria Parti Correlate*, il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti durante gli *iter* di delibera delle Operazioni con Soggetti collegati;
 - curano la predisposizione degli eventuali piani di rientro;
 - trasmettono, per conto degli Organi deliberanti competenti, trimestralmente alla Funzione *CFO* e alla Funzione *CRO* un'informativa sulle operazioni concluse con Soggetti collegati.

4. Il Perimetro dei Soggetti collegati

4.1 Censimento dei Soggetti collegati a livello di Gruppo

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, ciascuna Società del Gruppo censisce le proprie Parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua e censisce i soggetti ad essa connessi conformemente ai criteri indicati nella *Policy*, concorrendo alla definizione dell'insieme dei Soggetti collegati a livello di Gruppo.

Le Parti correlate hanno il dovere di cooperare con ciascuna Società del Gruppo in modo da consentire un censimento corretto, completo e costantemente aggiornato dei soggetti ad essa connessi.

Il perimetro di gruppo dei Soggetti collegati rileva sia ai fini del rispetto dei limiti prudenziali (individuali e consolidati) alle attività di rischio verso i soggetti stessi, sia ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative rafforzate volte a prevenire e gestire correttamente i conflitti di interesse a tutela della sana e prudente gestione delle Società del Gruppo.

Il perimetro di Gruppo dei Soggetti collegati è individuato nel RSC visibile a tutte le strutture della Capogruppo e delle Controllate. Le singole Società del Gruppo devono, pertanto, fare riferimento al medesimo perimetro di Soggetti collegati. Esse accedono alle informazioni contenute in RSC negli stretti limiti necessari all'osservanza della disciplina recata dalla *Policy* e trattano le informazioni stesse nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nel *GDPR (General Data Protection Regulation UE 2016/679)* e nelle vigenti disposizioni nazionali di attuazione del medesimo.

Le Società Controllate concorrono autonomamente, per il tramite della Funzione Affari Societari, al corretto e tempestivo aggiornamento del RSC

Il Gruppo si dota di apposite procedure, organizzative ed informatiche, finalizzate a identificare e censire in modo completo i Soggetti collegati e a quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto.

I sistemi informativi devono consentire ad ogni Società del Gruppo:

- di aggiornare, nel continuo, il RSC;
- di avere una conoscenza aggiornata dei Soggetti collegati del Gruppo;
- di tracciare le movimentazioni dei Soggetti collegati;
- di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio da tenere in considerazione ai fini dell'adozione delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le Operazioni con Soggetti collegati e, comunque, del rispetto dei limiti consolidati all'assunzione di attività di rischio nei loro confronti.

La Funzione Affari Societari, verifica periodicamente l'elenco delle Banche del Gruppo e, ove presenti, degli Intermediari Vigilati tenuti a contribuire al Perimetro Unico anche in considerazione di eventuali operazioni di fusione o scissione, ingresso o uscita di società dal Gruppo MCC, cancellazione dall'Albo degli Intermediari finanziari eventualmente appartenenti al Gruppo o determinazioni della Capogruppo.

4.2 La Procedura di censimento

Con riferimento alla categoria di parte correlata "Esponenti aziendali", la Funzione Affari Societari al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico, provvede a raccogliere le informazioni necessarie per il tramite di uno specifico modulo da compilare (di seguito "modello di censimento") a cura dello stesso Esponente aziendale, mediante il quale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi.

Il modello di censimento è unico per tutte le Società del Gruppo. Esso consente di acquisire in modo omogeneo le informazioni finalizzate ad adempiere alle disposizioni contenute nella Circolare 285 e nell'art. 136 del TUB, nonché ad osservare il principio contabile internazionale IAS 24.

Nell'ambito del modello di censimento, l'Esponente aziendale dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- gli stretti familiari¹⁷ e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado¹⁸;
- le altre società per le quali risulta applicabile l'art. 136 TUB¹⁹;

¹⁷ Ai soli fini dello IAS 24, tra gli stretti familiari si considerano anche le persone a carico dell'esponente aziendale o del coniuge o del convivente.

¹⁸ Gli affini fino al secondo grado non sono trattati, ai fini dell'iter deliberativo, come soggetti collegati, ma rilevano solo al fine del censimento per rispondere ad eventuali richieste della Banca d'Italia.

- ai soli fini della procedura adottata in attuazione dell'art. 88, par. 1, cpv. 4 e 5, della CRD, le altre società che ricadono nella definizione di "parte correlata all'esponente aziendale"²⁰.

Il modulo è compilato e sottoscritto dall'Esponente aziendale con l'eventuale supporto della Funzione Affari Societari che a sua volta potrà avvalersi della Funzione Aziendale di volta in volta interessata per integrare le informazioni fornite dall'esponente, mediante la consultazione delle fonti di informazione disponibili sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.).

Le informazioni richieste tramite il modello di censimento sono considerate necessarie ai fini del censimento in RSC degli Esponenti aziendali e dei soggetti ad essi connessi.

In particolare, per le persone fisiche, è obbligatorio indicare quantomeno:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche, è obbligatorio indicare quantomeno:

- denominazione sociale e sede legale;
- codice fiscale;
- partita iva.

Con riferimento alle altre Parti correlate, la Funzione Affari Societari, al momento della rilevazione come "Parte correlata", provvede a raccogliere le informazioni necessarie a cura della stessa parte correlata la quale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad essa connessi.

Nell'attività di censimento, detta Funzione richiede il contributo della Funzione CFO, che cura l'identificazione della tipologia di Parte correlata (Parte correlata non finanziaria/ altra Parte correlata).

Ai fini del costante aggiornamento dei dati contenuti nel Registro è responsabilità di ciascun Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possano comportare modifiche al perimetro dei Soggetti collegati e delle altre Parti correlate all'esponente aziendale stesso. In particolare, l'Esponente aziendale deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione può essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modello di censimento, debitamente sottoscritto dall'Esponente aziendale, ovvero può essere resa nota in sede di Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo cui il medesimo appartiene e, quindi, riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario

¹⁹ Società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio; società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario; società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.

²⁰ Società nelle quali l'esponente aziendale abbia una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle società medesime o sulle quali l'esponente aziendale possa esercitare un'influenza significativa o nelle quali il medesimo occupi posti dirigenziali o svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

del Consiglio di Amministrazione trasmette uno stralcio del verbale alla Funzione Affari Societari, per il necessario censimento delle informazioni.

L'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati, a cura della Funzione Affari Societari è previsto altresì in relazione a:

- variazioni di Organi Sociali e/o modifica degli assetti proprietari/partecipativi;
- comunicazioni ricevute da Parti correlate di variazioni ai dati in precedenza forniti;
- comunicazioni ricevute dalla competente Funzione aziendale²¹, relativamente a clientela qualificata come Soggetto collegato.

Le Funzioni aziendali, infatti, nei limiti dell'ordinaria diligenza, possono individuare ulteriori soggetti connessi al momento dell'instaurazione di rapporti (apertura rapporto, rinnovo fidi, revisione dei contratti, etc.) con clienti non già censiti come Soggetti collegati ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso della Banca, che vi siano rapporti di collegamento con le Parti correlate presenti in perimetro²².

In aggiunta a quanto sopra descritto, la Funzione Affari Societari richiede con cadenza semestrale alle Parti correlate la conferma ovvero un aggiornamento dell'elenco dei soggetti connessi e, con riferimento ai soli Esponenti aziendali, degli affini fino al secondo grado e delle altre Parti correlate ai medesimi, da effettuarsi con le stesse modalità sopra indicate.

La Funzione Affari Societari provvede, infine, a censire le informazioni oggetto di variazione nel Registro, assicurando l'impostazione dei collegamenti fra Parti correlate e relativi soggetti connessi.

5. Il perimetro delle Operazioni con i Soggetti collegati

5.1 Perimetro delle operazioni²³

Alla luce dell'operatività delle Società del Gruppo, sono da ricomprendere nel perimetro delle operazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operazioni di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (finanziamenti a breve termine e a medio lungo termine, etc., incluso il rilascio di garanzie);
- operazioni di raccolta sotto qualsiasi forma;
- servizi di investimento;
- vendita di prodotti e servizi finanziari;
- accordi di distribuzione di prodotti e servizi;

²¹ Nel caso della Funzione Crediti, questa si avvale a tal fine di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (quali archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci), utilizzate nello svolgimento delle attività di propria competenza, anche chiedendo alla clientela le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in caso di revisione dei contratti.

²² Si può fare l'esempio di una società operante in un settore economico nel quale opera notoriamente un solo gruppo di imprese, sicché è altamente probabile che la società con cui si entra in rapporti appartenga a tale gruppo.

²³ Non vengono incluse nel perimetro le operazioni che riguardano l'offerta generalizzata al pubblico di servizi, nonché le operazioni di acquisto o vendita di Titoli di Stato per impieghi di tesoreria/operazioni di provvista a prezzi di mercato.

- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.);
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- operazioni su immobili (compravendita, locazione passiva/ attiva);
- impieghi della tesoreria per conto proprio;
- stipula di accordi/convenzioni di qualsiasi natura;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione/distacco a qualsiasi titolo di personale.

Non è ricompresa nel perimetro l'erogazione di contributi pubblici nei confronti delle imprese, in quanto l'obbligazione a fondamento di tale attività risiede nelle Convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni e non costituisce attività diretta delle Società del Gruppo.

Le operazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalla presente *Policy*, sono classificate nel seguente modo:

<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri consolidati, sia superiore alla soglia del 5% calcolata secondo l'“ <i>Indice di rilevanza del controvalore</i> ”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata con riferimento all'“ <i>Indice di rilevanza dell'attivo</i> ”.
<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.
<i>Operazioni ordinarie</i>	Sono da considerarsi ordinarie le operazioni rientranti nell'ordinaria operatività delle Società del Gruppo e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i> .
<i>Operazioni di importo esiguo</i>	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000.

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate nei confronti di soggetti collegati non ricompresi fra gli Esponenti aziendali possono essere effettuate sulla base di delibere quadro, per la cui assunzione devono essere rispettate le regole definite nella *Policy*.

Le Società del Gruppo, infine, non si avvalgono della possibilità di deliberare operazioni in situazioni di urgenza.

5.2 Criteri di individuazione delle Operazioni di maggiore e minore rilevanza

Ai fini della individuazione delle Operazioni di maggiore rilevanza, è previsto che in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, ciascuna Banca del Gruppo cumuli il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Le Società del Gruppo qualificano sempre come di maggiore rilevanza, salvo che siano di importo esiguo, le operazioni straordinarie e le operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni.

Sono, invece, considerate sempre di minore rilevanza le operazioni per le quali il corrispettivo non è determinabile (es: accordi che prevedono il pagamento dei corrispettivi in funzione delle prestazioni effettivamente erogate).

I contratti pluriennali sono da classificare sulla base dell'importo previsto per l'intera durata dell'accordo.

Resta ferma la possibilità per le Società del Gruppo di individuare, caso per caso ed a prescindere dall'importo, altre Operazioni di maggiore rilevanza sulla base di valutazioni di natura qualitativa.

5.3 Criteri di individuazione delle Operazioni ordinarie

Alla luce dei requisiti previsti dalla Vigilanza, si considerano Ordinarie le operazioni di minore rilevanza riconducibili all'ordinaria operatività, ovvero quando sono ascrivibili all'ordinario esercizio dell'attività operativa delle Società del Gruppo. Per "attività operativa" delle Società del Gruppo si intende l'insieme delle principali attività di *business* e di talune attività di natura strumentale.

Rientrano pertanto nell'ordinaria operatività delle Società del Gruppo, fra le altre, le seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni e servizi bancari e di investimento;
- acquisti di beni e servizi, ivi incluse le consulenze;
- impieghi di tesoreria/operazioni di provvista;
- stipula di accordi/convenzioni di qualsiasi natura.

Le Società del Gruppo possono individuare altre tipologie di Operazioni ordinarie in relazione alle proprie specifiche operatività.

Per essere considerate ordinarie, le operazioni devono essere di minore rilevanza e, comunque, non rientranti nelle facoltà di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, tali operazioni devono essere concluse a condizioni di mercato o *standard* ed essere ricondotte ad uno schema contrattuale *standard* da cui si evincano tutti gli elementi economici e gli obblighi fra le parti.

L'applicazione delle suddette condizioni risulta necessariamente diversificata in funzione della tipologia di operazione.

In via esemplificativa, le operazioni di credito rappresentate da finanziamenti alla clientela sono ordinarie ove rispettino i seguenti requisiti:

- prevedere l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni (tassi, durata, commissioni, ecc.) rilevabile in documenti di *pricing* alla generalità della clientela approvati secondo le vigenti procedure interne, informativa precontrattuale (fogli informativi, documenti di sintesi, etc.), contratti, etc..²⁴;
- presentare un controvalore non superiore a quello massimo concedibile per la tipologia di operazione in oggetto, ove previsto, ovvero che normalmente caratterizza operazioni analoghe effettuate con clientela ordinaria;
- il Soggetto collegato, controparte dell'operazione, deve appartenere alla medesima categoria di destinatari previsti per la tipologia di operazione in oggetto.

Per quanto riguarda le operazioni di credito diverse dai finanziamenti e tutte le altre tipologie di operazioni rientranti tra le "attività operative", si ritengono ordinarie ove concluse secondo i seguenti criteri le operazioni che:

- prevedono l'applicazione di condizioni di mercato, facilmente rilevabili;
- non contemplano l'adozione di clausole contrattuali che si discostino dalle prassi negoziali consuete;
- siano effettuate con controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta²⁵.

Alla luce dei suddetti criteri, non possono dunque considerarsi mai ordinarie le operazioni che rientrano fra i poteri di delibera riservati al Consiglio di Amministrazione, nonché le seguenti tipologie di operazioni non riconducibili all'ordinaria operatività della Banca:

- operazioni straordinarie;
- operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni;
- operazioni su immobili;
- erogazione di contributi, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Le Strutture Proponenti delle Società del Gruppo individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

6. Adempimenti preliminari all'*iter* di delibera

Gli adempimenti preliminari all'*iter* di delibera sono avviati dalla Struttura Proponente delle Società del Gruppo, diversificata in funzione dell'operatività in oggetto.

²⁴ Tali costi e condizioni, nel caso della Capogruppo, devono risultare coerenti con quelli applicati ai dipendenti del Gruppo Invitalia.

²⁵ Con riferimento alla Capogruppo, si considerano operazioni ordinarie i servizi amministrativi, strumentali all'operatività della Banca, prestati dalla controllante Invitalia a condizioni pari e comunque non inferiori rispetto a quelle applicate alle altre società del Gruppo Invitalia.

6.1 Verifica Soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Struttura proponente verifica autonomamente, mediante consultazione degli strumenti informatici a disposizione, se la controparte è un Soggetto collegato e, quindi, le modalità ed eventualmente i limiti con cui, nel rispetto della disciplina interna in materia di attività di rischio e Operazioni con Soggetti collegati, è possibile dare seguito alle proposte operative.

La competente Funzione accerta altresì la presenza di eventuali cointestazioni in essere riferite ai soggetti in perimetro, rispetto alle quali è necessario applicare la medesima disciplina.

Qualora la controparte dell'operazione sia una persona giuridica estera (con sede legale in un Paese diverso dall'Italia), occorre risalire alla società controllante e, se italiana, verificare se la società controllante italiana è censita nell'applicativo informatico dedicato come "Parte correlata"; in caso positivo occorre attenersi all'*iter* deliberativo previsto per le Operazioni con Soggetti collegati.

Qualora si rilevi che la controparte non è un Soggetto collegato, l'operazione segue l'*iter* ordinario di delibera previsto dalla normativa di processo.

6.2 Controlli di I livello: verifica dei limiti di rischio e attività connesse

In presenza di Soggetti collegati, la Struttura proponente, prima ancora di dare avvio all'*iter* istruttorio, nell'ambito delle attività di controllo di I livello:

- constata in prima istanza se l'operazione rappresenta un'attività di rischio, rispetto alla quale verificare i suddetti limiti;
- in caso affermativo, verifica, attraverso la Funzione CFO, se l'operazione è compatibile con i *plafond* disponibili nel rispetto del Sistema dei limiti definito.

Qualora l'operazione non sia un'attività di rischio ovvero, seppur attività di rischio, rispetti i limiti stabiliti, la Struttura proponente può dare corso alla fase pre-deliberativa.

Qualora l'operazione non consenta il rispetto dei limiti, la Struttura proponente, con il supporto della Funzione CRO in linea con quanto specificato nel successivo paragrafo 9.2, valuta, a seguito di approfondimenti, l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto, mediante l'acquisizione di appropriata garanzia²⁶ prestata da soggetti indipendenti rispetto ai Soggetti collegati²⁷ ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore²⁸.

²⁶ La Circolare 285 e il Regolamento 575/2013 individuano le specifiche tipologie di garanzia riconosciute come CRM e introducono il concetto di "ammissibilità", ovvero definiscono i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione e che devono essere mantenuti durante tutto il ciclo di vita delle stesse, per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

Le modalità di gestione dei citati strumenti di CRM sono disciplinate nelle *policy* in materia di gestione delle garanzie. In particolare, tali *policy* definiscono principi guida per l'ammissibilità, quali tecniche di mitigazione dei rischi di credito, delle varie tipologie di garanzie in base all'approccio standardizzato che rappresenta il metodo adottato dalla Banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

²⁷ Nel caso di superamento dei limiti prudenziali individuali, è sufficiente che il prestatore di garanzia sia indipendente dal gruppo di soggetti collegati a cui appartiene il richiedente.

²⁸ Ai sensi del Regolamento 575/2013, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre

L'*iter* sopra rappresentato viene seguito anche in caso di superamento del livello di propensione al rischio complessivo e della soglia di sorveglianza, come definiti al successivo paragrafo 9.

6.3 Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti di rischio ovvero diverse dalle attività di rischio, la Struttura proponente di ciascuna Società del Gruppo:

- verifica se l'operazione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale disciplina;
- contestualmente verifica se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli secondo quanto previsto al paragrafo 5.2;
- in caso l'operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, verifica se l'operazione sia di importo esiguo e, pertanto, esente dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla presente *Policy*;
- nel caso in cui l'operazione non sia di importo esiguo né di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel paragrafo 5.3 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla *Policy*.

7. *Iter* deliberativi

In seguito alla classificazione dell'operazione e alle verifiche di cui ai paragrafi precedenti, la Struttura proponente di ciascuna Società del Gruppo avvia l'*iter* deliberativo disciplinato nella *Policy* in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere²⁹.

Le operazioni classificate come di importo esiguo o ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli *iter* deliberativi previsti dalla *Policy*, seguono l'*iter* ordinario disciplinato nell'ambito della normativa di processo delle Società del Gruppo a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Struttura proponente, per il tramite della Funzione Segreteria Parti Correlate, trasmette al Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, agli Amministratori Indipendenti completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione, corredata di tutta la documentazione a supporto, secondo le tempistiche di seguito dettagliate.

Nel caso in cui la controparte risulti censita come:

- Esponente aziendale e soggetti connessi rispetto ai quali si applica anche l'art. 136 del TUB, ai sensi della Circolare n. 285 e della Circolare n. 229, le Strutture si attengono all'*iter* previsto nel paragrafo "Operazioni verso esponenti aziendali (*Iter* A)";

l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

²⁹ In caso di applicabilità della disciplina di cui all'art. 136 del TUB, si rimanda anche al paragrafo 10.1 del presente documento.

- Soggetto collegato, ma non sia ricompresa fra gli Esponenti aziendali e soggetti connessi cui si applica l'art. 136 del TUB, le Strutture verificano se l'operazione sia di maggiore o di minore rilevanza e si attengono al relativo *iter* previsto, rispettivamente, nel paragrafo "Operazioni di maggiore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art. 136 del TUB (*Iter B*)" e nel paragrafo "Operazioni di minore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art. 136 del TUB (*Iter C*)".

7.1 Operazioni verso Esponenti Aziendali e soggetti connessi rispetto ai quali si applica anche l'art. 136 del TUB (*Iter A*)

Tutte le Operazioni con gli esponenti aziendali soggette all'applicazione dell'art. 136 del TUB vengono deliberate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo di appartenenza dell'Esponente aziendale, con esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale della medesima Società (come meglio descritto nel successivo paragrafo 10.1) e con adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione ed alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

In particolare, per le Operazioni in questione si applica il seguente *iter* deliberativo:

- in fase di trattativa o istruttoria solo per Operazione di maggiore rilevanza

la Struttura proponente, per il tramite della Funzione Segreteria Parti Correlate:

- invia al Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, agli Amministratori Indipendenti completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.);
- riceve le eventuali osservazioni ad essa destinate formulate dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti a seguito delle informative di cui sopra³⁰;

- in fase di pre-delibera per tutte le Operazioni (maggiore e minore rilevanza)

la Struttura proponente, per il tramite della Funzione Segreteria Parti Correlate (almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione):

- aggiorna³¹/informa il Comitato Parti Correlate, ove costituito, o gli Amministratori Indipendenti sulle caratteristiche secondo le quali si intende proporre l'operazione in Consiglio di Amministrazione
- riceve le eventuali osservazioni ad essa destinate formulate dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti a seguito delle informative di cui sopra.

- In fase di delibera per tutte le Operazioni (maggiore e minore rilevanza):

La Struttura proponente:

³⁰ Le disposizioni della Banca d'Italia attribuiscono al Comitato Parti Correlate e agli Amministratori Indipendenti la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

³¹ In caso di Operazioni di maggiore rilevanza per le quali è stata già fornita informativa in fase di trattative.

- sottopone l'operazione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, evidenziando l'assoggettamento della stessa anche alle prescrizioni dell'art. 136 del TUB.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Collegio Sindacale, delibera l'operazione all'unanimità degli aventi diritto al voto (con l'astensione dell'esponente aziendale interessato) e fornisce adeguata motivazione in merito:

1. all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
2. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

7.2 Operazioni di maggiore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB (Iter B)

Il Consiglio di Amministrazione delibera le operazioni di maggiore rilevanza verso Soggetti collegati, salvo che la legge o lo statuto non ne attribuiscono la competenza all'Assemblea. Per le delibere di competenze dell'Assemblea si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 7.5.

In fase di trattativa o istruttoria

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Segreteria Parti Correlate:

- invia al Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, agli Amministratori Indipendenti, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.);
- riceve le eventuali osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti ad essa destinate³².

In fase di pre-delibera

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Segreteria Parti Correlate, almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione, aggiorna il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti riguardo alle caratteristiche definitive secondo le quali si intende proporre l'operazione in Consiglio di Amministrazione, richiedendo il rilascio del previsto parere³³.

La Funzione Segreteria Parti Correlate:

- riceve il parere formulato dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti, e lo trasmette alla Funzione Affari Societari a corredo della proposta di delibera destinata al Consiglio di Amministrazione;

³² Le disposizioni della Banca d'Italia attribuiscono al Comitato Parti Correlate e agli Amministratori Indipendenti la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

³³ Il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- nel caso il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti esprimano parere negativo o condizionato a rilievi, trasmette la documentazione alla Funzione Affari Societari per l'inoltro al Collegio Sindacale ai fini del rilascio del relativo parere.

Tale operazione, ove sia di pertinenza di una Società Controllata e consti il parere negativo anche del Collegio Sindacale della Società Controllata, ove approvata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione, può essere compiuta soltanto se sia approvata anche dalla Capogruppo secondo l'iter descritto nel presente paragrafo 7.2.

A tal fine la Funzione competente delle Società Controllate provvede a fornire ogni elemento dell'operazione alla Funzione Segreteria Parti Correlate della Capogruppo che attiva, per quanto di competenza, l'iter deliberativo interno. La Funzione Affari Societari, all'esito dell'iter deliberativo, restituisce quindi alla competente Funzione delle Società Controllate immediata notizia del relativo esito.

In fase di delibera

La Struttura proponente delle Società del Gruppo:

- sottopone l'operazione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'operazione e fornisce adeguata motivazione in merito:

1. all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
2. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
3. alle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori indipendenti e, se del caso, dal Collegio Sindacale nel caso in cui abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi.

La Funzione Affari Societari porta, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci le Operazioni compiute con Soggetti collegati sulle quali il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti, o il Collegio Sindacale delle rispettive Società abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

7.3 Operazioni di minore rilevanza verso altri soggetti collegati che non ricadono nell'ambito della disciplina ex art 136 del TUB (Iter C)

Le Operazioni di minore rilevanza verso Soggetti collegati sono deliberate dall'Organo competente individuato sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri.

In fase di pre-delibera

La Struttura proponente, per il tramite della Funzione Segreteria Parti Correlate (non appena completata l'istruttoria e 15 giorni prima la data di delibera da parte dell'organo competente, se prevista)

- richiede il parere del Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, degli Amministratori Indipendenti³⁴, trasmettendo agli stessi gli esiti delle attività di istruttoria/trattativa dell'operazione corredata da completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).

La Funzione Segreteria Parti Correlate

- riceve il parere formulato dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti, e lo trasmette alla Struttura Proponente per i successivi adempimenti.

In fase di delibera

La Struttura proponente:

- sottopone l'Operazione, corredata del parere espresso dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti, all'Organo deliberante competente sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri.

L'Organo competente delibera l'operazione e fornisce adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- gli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato;
- nel caso in cui il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi, le ragioni per le quali la delibera viene comunque assunta, riportando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli stessi.

Il soggetto deliberante competente, ove diverso dal Consiglio di Amministrazione, comunica, non appena deliberate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale singole Operazioni con Soggetti collegati sulle quali il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere contrario.

7.4 Delibere Quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate nei confronti di Soggetti collegati **non ricompresi fra gli Esponenti aziendali** possono essere effettuate dalle Società del Gruppo sulla base di delibere quadro, per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Al fine di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, la Funzione CRO definisce il *plafond* per le delibere-quadro approvate dalla stessa Capogruppo con validità per tutte le Società del Gruppo.

Al fine di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, la Struttura della Società del Gruppo che ha originato l'operazione oggetto di delibera-quadro comunica la stessa alla Funzione CRO.

³⁴ Il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per Statuto, a deliberarla.

Ai fini in particolare della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs minore rilevanza), si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno; esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

La Struttura della Società del Gruppo che ha originato l'operazione oggetto di delibera-quadro comunica la stessa anche alla Funzione *CFO* trimestralmente nell'ambito dei flussi periodici. Detta Funzione fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione di tutte le Banche del Gruppo un'informativa completa sull'attuazione delle delibere-quadro. La Funzione *CFO* informa il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo anche in relazione alle delibere-quadro adottate dalle Società Controllate.

Un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, ove non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite nei precedenti paragrafi per ciascuna operazione (di maggiore o di minore rilevanza) con Soggetti collegati.

7.5 Delibere di competenza dell'Assemblea

Se la competenza a deliberare Operazioni con Soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea delle Società del Gruppo, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

7.6 Delibere comportanti perdite, passaggi a sofferenza o accordi transattivi

La proposta di delibera di perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o *extra-giudiziali* su operazioni in essere nei confronti di Soggetti collegati (al momento dell'evento) dovrà essere sottoposta all'Organo deliberante immediatamente superiore a quello competente sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri delle Società del Gruppo.

Qualora l'operazione sia di ammontare uguale o inferiore alla soglia di esiguità, questa è deliberata dall'Organo deliberante ordinario sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri delle Società del Gruppo, ma ne deve essere fornita comunicazione agli Organi nell'ambito dei flussi trimestrali.

Alle operazioni della specie che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 136 TUB si applicano le specifiche disposizioni.

7.7 Operazioni infragruppo

Le operazioni compiute dalla Capogruppo con le società controllate (siano o meno parte del Gruppo Bancario) o sottoposte ad influenza notevole e quelle compiute tra le Società Controllate fra loro non sono escluse, di per sé, dall'applicazione della presente *Policy*, qualora fra le Società del Gruppo Bancario MCC non sussista un rapporto di controllo totalitario. Tali operazioni, tuttavia, non sono sottoposte all'*iter* deliberativo rafforzato previsto nei paragrafi precedenti³⁵, e pertanto seguono gli *iter* deliberativi ordinari previsti dalle Società del Gruppo a

³⁵ Si precisa che in caso di operazione tra Capogruppo e controllata la deroga prevista dal presente paragrafo si applica solo alla Capogruppo.

seconda della tipologia di operazioni in oggetto e dei poteri delegati, **qualora non vi siano altri Soggetti collegati che abbiano interessi significativi nelle medesime.**

A tali fini si considerano interessi significativi:

- le partecipazioni dirette o indirette al capitale delle Società Controllate, diverse da quelle riconducibili al Gruppo MCC, che comportino l'esercizio di un'influenza notevole;
- la condivisione di esponenti aziendali che beneficino di piani di remunerazione variabile (ivi inclusi piani di incentivazione basati su strumenti finanziari) dipendenti, in misura superiore al 25% della remunerazione complessiva, dai risultati conseguiti dalla società controparte dell'operazione.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- quelli derivanti dalla detenzione di una partecipazione nella Società del Gruppo controparte dell'operazione da parte di altra Società del Gruppo;
- quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti aziendali fra le Società del Gruppo o dall'assunzione della qualifica di Esponente aziendale in una Società del Gruppo da parte di dipendenti di altra o altre Società del Gruppo, presumendosi in tali casi che le deliberazioni siano assunte in vista della realizzazione di un interesse imprenditoriale comune alle Società del Gruppo interessate. Resta fermo l'onere della Società del Gruppo di motivare la decisione che dovesse essere stata influenzata dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, ai sensi dell'art. 2497-ter c.c..

Come poi ricordato nel precedente paragrafo 2.4, non sono Operazioni con Soggetti collegati, e non ricadono pertanto nel campo di applicazione della *Policy*, le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

Nel caso non vi siano interessi significativi sono comunque garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire al Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, agli Amministratori Indipendenti un adeguato monitoraggio con frequenza almeno annuale sulle operazioni con e fra le Società del Gruppo, effettuate avvalendosi della deroga di cui al presente paragrafo. A tal fine, la Funzione CFO trasmette alla Funzione Segreteria Parti Correlate delle Banche del Gruppo, con cadenza annuale, le relative informazioni.

Le Banche Controllate si attengono agli indirizzi forniti dalla Capogruppo nell'avvalersi della presente deroga, con particolare riguardo alle valutazioni relative alla sussistenza di eventuali interessi significativi di altri soggetti collegati, nonché alle specifiche fattispecie che siano indicative della presenza di tali interessi.

8. La gestione dei profili di rischio

Le Disposizioni di Vigilanza richiedono che l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati debba essere contenuta entro determinati limiti prudenziali misurati in funzione dei fondi propri consolidati e individuali.

Nell'ambito della *Policy* sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Capogruppo nell'assunzione e gestione del rischio con riferimento all'operatività della stessa e delle Società Controllate verso l'insieme dei Soggetti collegati individuati a livello di Gruppo.

8.1 Definizioni

Per “rischio inerente alle Operazioni con Soggetti collegati” si intende, come già osservato, il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali delle Società del Gruppo possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e con esposizione delle dette Società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

Tale rischio è potenzialmente insito in tutte le operazioni che possono essere compiute con soggetti collegati, come individuate nel paragrafo 5.1 della *Policy*, e a presidio delle quali la *Policy* stessa prevede limiti prudenziali alle attività di rischio e procedure deliberative volte a preservare la corretta allocazione delle risorse e a tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

8.2 Assunzione del rischio, sistema dei limiti e presidi adottati

Stante il contesto normativo di riferimento ed in coerenza con le politiche interne che definiscono le linee guida per la gestione dei rischi aziendali³⁶, nonché il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario, la Capogruppo persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio a livello consolidato, che si estrinseca nel:

- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

In particolare, la politica di assunzione del “rischio inerente alle Operazioni con Soggetti collegati” è definita a fronte delle attività di rischio assunte dalla Capogruppo e dalle Società Controllate e/o che le stesse potrebbero potenzialmente assumere in funzione dei propri obiettivi ed è attuata mediante la preventiva determinazione del perimetro dei Soggetti collegati con cui si intende operare, dei connessi limiti prudenziali nei confronti di ciascuna categoria di Parte correlata e, infine, del livello complessivo di propensione al rischio.

8.2.1 Limiti alle attività di rischio

8.2.1.1 Limiti prudenziali

L’assunzione dei rischi avviene mediante l’utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. A tal fine la Capogruppo e le

³⁶ Le *Policy* del Gruppo per il governo e la gestione dei rischi aziendali delineano, con riferimento agli stessi:

- strategie ed obiettivi;
- modalità di analisi, controllo e misurazione.

Società Controllate adottano coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

Nello specifico, le disposizioni di vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

I limiti prudenziali per singola categoria di Parte correlata sono definiti dalla Capogruppo in termini di misura massima delle attività di rischio verso una specifica categoria così come riviniente dall'allocazione a tale categoria di una specifica percentuale dei fondi propri consolidati nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla disciplina di vigilanza prudenziale e in funzione delle specifiche caratteristiche dei Soggetti collegati presenti in perimetro. Tali limiti, dunque, si applicano all'ammontare complessivo delle attività di rischio delle Società del Gruppo nei confronti dell'insieme costituito da una Parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Tali limiti si applicano anche alle attività di rischio nei confronti di Soggetti collegati divenuti tali successivamente all'accensione dei rapporti e, comunque, in esito all'aggiornamento del sistema dei limiti. In coerenza con quanto previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale in materia, costituiscono attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, e pertanto concorrono all'occupazione dei previsti limiti regolamentari ed interni, anche le esposizioni fuori bilancio (es. margini disponibili su linee di credito accordate, garanzie rilasciate ecc.). Al riguardo, ai fini della verifica del rispetto dei limiti regolamentari e interni in fase di concessione (cfr. paragrafo 6.2), il Gruppo gestionalmente, e in ottica conservativa, include nella potenziale esposizione in essere da confrontare con le soglie di rischio anche i margini disponibili a fronte dei *plafond* concessi ancorché gli stessi non costituiscano un'esposizione, né per cassa né fuori bilancio, in quanto non derivanti da impegni di natura contrattuale.³⁷

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina prudenziale sulle grandi esposizioni³⁸.

La stessa normativa, inoltre, prevede l'applicazione di specifiche esenzioni regolate dall'art. 400 del *Capital Requirements Regulation* ("CRR").³⁹

³⁷ A titolo di esempio, rientrano in tale fattispecie i *plafond* deliberati a fronte di ciascun debitore ceduto per operazioni di *factoring pro soluto* IAS, che non costituiscono un'esposizione, né per cassa né fuori bilancio, in quanto non risultanti da specifici impegni di natura contrattuale. Gli stessi, infatti, non alimentano i flussi segnaletici in materia né le segnalazioni in Centrale dei Rischi.

³⁸ In base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti collegati in questione

³⁹ A titolo di esempio, sono esentate dall'applicazione dei suddetti limiti regolamentari le esposizioni verso banche centrali e amministrazioni centrali per le quali è prevista ponderazione 0 nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale dei Fondi propri sia individuali sia consolidati e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo reticolo di Soggetti collegati. Il reticolo di Soggetti collegati, costituito da una Parte correlata e dai relativi Soggetti connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro di Gruppo di Soggetti collegati.

Qualora uno stesso Soggetto collegato sia connesso a più Parti correlate, le attività di rischio sono computate su tutte le Parti correlate di riferimento per il valore totale dell'esposizione. Qualora nell'ambito del Gruppo vi sia una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto collegato che configuri l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Le Società appartenenti al Gruppo MCC assoggettano l'operatività verso Soggetti collegati al rispetto dei limiti prudenziali, così come definiti nell'Allegato 1 della *Policy*.

Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio riferite ad Operazioni tra società appartenenti al Gruppo MCC.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro (oggetto, peraltro, di specifica comunicazione alla Banca d'Italia).

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che le Società appartenenti al Gruppo MCC procedano con particolare cautela nell'approvazione e nell'esecuzione di Operazioni con Soggetti collegati, valutando con rigore le caratteristiche delle Operazioni stesse.

Resta fermo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori limiti previsti dallo Statuto o comunicati dalla Capogruppo.

8.2.1.2 Propensione al rischio e soglie di tolleranza

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Capogruppo sotto forma di misura massima della totalità delle attività di rischio verso i Soggetti collegati ritenuta accettabile in termini di percentuale massima dei fondi propri destinata a tale operatività. Il livello di propensione al rischio potrà inoltre essere articolato in sottolivelli in funzione delle tipologie di categorie di Soggetti collegati in perimetro.

All'interno del complessivo *framework* del *RAF* e nel rispetto delle modalità previste nella politica di Gruppo in tale materia, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo stabilisce - su proposta dell'Amministratore Delegato, sentita la Funzione *CRO*, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative di Capogruppo e del Gruppo Bancario - il livello di massima propensione al rischio che, a livello sia individuale e sia consolidato, può essere assunto nell'operatività complessiva verso Soggetti collegati, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo nel suo complesso.

8.3 Modello di gestione del rischio

L'attività di gestione del rischio riconducibile all'operatività nei confronti dei Soggetti collegati è in *primis* presidiata attraverso il sistema dei controlli di I livello di cui al precedente paragrafo 6.2. Il modello di presidio è poi integrato da ulteriori principi, criteri e attività che ne completano la struttura.

8.3.1 Identificazione e misurazione

Con riferimento alle sole attività di rischio, i limiti prudenziali di cui sopra riguardano non solo i finanziamenti mediante i quali le Società del Gruppo forniscono al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti dei Soggetti collegati come, a titolo esemplificativo, l'impiego di risorse finanziarie eccedenti per il tramite di depositi a vista e vincolati, operazioni di pronti contro termine, ovvero acquisto di strumenti finanziari sui mercati regolamentati e *OTC*.

Per la misurazione delle esposizioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa, le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori previsti dalla disciplina sulle Grandi Esposizioni; tali fattori tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le esposizioni il cui utilizzo è preventivamente verificato con le modalità previste da specifiche normative interne. In generale, i presidi adottati con riferimento all'operatività verso Soggetti collegati devono essere valutati nel processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*ICAAP*), nell'ambito dei rischi del secondo pilastro. Nel medesimo processo andranno considerate eventuali eccedenze rispetto ai limiti prudenziali, in caso di adozione di piani di rientro, previsti al paragrafo 9.2, fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito.

8.3.2 Monitoraggio

La Capogruppo monitora i rischi inerenti alle Operazioni con Soggetti collegati al fine di rilevarne l'esposizione e verificare il rispetto dei limiti prudenziali e della propensione al rischio definiti a livello consolidato.

Il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che la Capogruppo e le Società Controllate procedano con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni che sottendono attività di rischio.

Al fine di tenere sotto osservazione il livello di propensione al rischio complessivo, il Sistema dei limiti contempla anche una soglia di sorveglianza, stabilita nella Politica di *RAF*, oltrepassata la quale è fatto obbligo di adottare i relativi provvedimenti gestionali, tra cui anche l'adozione di tecniche di attenuazione del rischio.

8.3.3 Gestione e mitigazione

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito ed in conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

Devono, di norma, essere assistiti da appropriata garanzia le nuove operazioni di credito da accordare a Soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti prudenziali), allorché il totale delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti collegati sia superiore alla soglia di sorveglianza definita dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.2 in merito all'adozione di garanzie a fronte del superamento dei limiti previsti per singole categorie di Soggetti collegati.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale (es: ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi, etc.)⁴⁰.

⁴⁰ Cfr. "Linee Guida per la Gestione degli Strumenti di Mitigazione del Rischio di Credito".

In fase istruttoria dovrà, quindi, essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un solido strumento di mitigazione del rischio attraverso la corretta applicazione delle specifiche disposizioni interne. Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

9. I processi di controllo (controlli di II livello)

9.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali è una prerogativa della Capogruppo al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza a livello individuale e consolidato.

Un efficace monitoraggio presuppone la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con i Soggetti collegati.

In tale contesto, la Funzione *CRO* esercita le seguenti attività:

- supporta l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente alle Operazioni con Soggetti collegati, della relativa soglia di sorveglianza, nonché dei limiti prudenziali definiti per le singole categorie di soggetti collegati a livello individuale e consolidato;
- monitora, con cadenza trimestrale, anche attraverso l'utilizzo degli applicativi informatici dedicati, il rispetto dei limiti prudenziali individuali e consolidati, del livello complessivo di propensione al rischio e delle soglie di sorveglianza previste dal Sistema dei limiti;
- in caso di rilevazione del superamento dei suddetti limiti, anche su segnalazione delle strutture operative che effettuano i controlli di primo livello ai sensi del precedente paragrafo 6.2, adotta le tempestive misure informative e di *escalation* verso le Funzioni e gli Organi interessati della Capogruppo e delle Società Controllate;
- sottopone gli esiti del monitoraggio dei limiti di rischio all'attenzione del Comitato Controlli Rischi (dove presente) e al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società del Gruppo;
- fornisce supporto nella predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti prudenziali;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

9.2 Superamento dei limiti

9.2.1 Limiti prudenziali

Il rispetto dei limiti prudenziali verso Soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello di Gruppo. Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducano, in particolare, al superamento dei singoli limiti prudenziali (individuali o consolidati).

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo o di una Società Controllata uno o più dei limiti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Capogruppo predispone, anche per conto delle Società Controllate, un piano di rientro finalizzato a ricondurre l'esposizione entro i limiti previsti, avvalendosi anche del supporto delle strutture proponenti e della Funzione *CRO*.

Il piano di rientro è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima seduta utile e comunque entro 45 giorni dal superamento del limite, su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Collegio Sindacale. Qualora il piano di rientro preveda interventi a fronte di esposizioni di pertinenza delle Società Controllate, è sottoposto per informativa ai rispettivi Consigli di Amministrazione preventivamente o, se non possibile, alla prima seduta utile.

Entro 20 giorni dalla data di approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia dalla Funzione Affari Societari, unitamente al verbale della deliberazione consiliare di approvazione del piano stesso.

Le Società del Gruppo, tramite le competenti Funzioni Aziendali, forniscono immediata informativa alla Funzione *CRO* di ogni situazione nella quale sia avvenuto il superamento di un limite e cooperano con la Capogruppo nella predisposizione del piano di rientro.

La Funzione *CRO*, attraverso i processi di controllo di secondo livello e nel rispetto delle proprie attribuzioni, monitora il riequilibrio del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla presente *Policy* e dalla rilevante normativa interna della Capogruppo.

9.2.2 Limiti interni

I limiti interni rappresentano un presidio propedeutico al rispetto dei limiti prudenziali; pertanto - in caso di loro superamento - dovrà essere interessato il Consiglio di Amministrazione competente, che dovrà autorizzare il superamento del limite a fronte di eventuali operazioni di impiego proposte per ragioni di opportunità dalle funzioni competenti. In particolare, il CdA delle Società Controllate dovrà valutare il superamento dei limiti interni individuali, mentre saranno di competenza del CdA della Capogruppo gli sforamenti dei limiti interni consolidati.

Solo in caso di superamento involontario (es. la variazione del perimetro della Parte correlata o la contrazione dei Fondi Propri e del relativo limite interno) la Funzione *CRO*, a seguito della sua rilevazione anche su segnalazione delle strutture operative deputate ai controlli di primo livello ai sensi del paragrafo 6.2, comunica il superamento all'Amministratore Delegato. Quest'ultimo, con il supporto della Funzione *CRO*, informa alla prima occasione utile il Consiglio di Amministrazione competente su:

- l'avvenuto superamento del limite;
- le cause che lo hanno determinato;

- il margine ancora disponibile rispetto al limite regolamentare;
- eventuali rischi che potrebbero determinare prospetticamente il superamento di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione competente, a seguito dell'informativa ricevuta, può decidere se autorizzare il superamento del limite, oppure richiedere un piano di rientro che dovrà essere predisposto dalla Funzione *CRO* con il supporto delle Funzioni *CFO* e *risk owner* (es. Funzione Crediti per le operazioni creditizie).

9.2.3 Propensione al rischio

In caso di superamento delle soglie di rischio previste a fronte dell'indicatore *RAF* posto a presidio dell'operatività massima che il Gruppo desidera avere in attività di rischio verso i Soggetti collegati si applicano i meccanismi di *escalation* previsti dal *framework RAF*.

9.3 Il ruolo delle Funzioni di revisione interna e di conformità

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne definite in materia di gestione delle Operazioni con Soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alla Funzione di Conformità e alla Funzione di Revisione Interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

La Funzione di Revisione Interna:

- verifica l'osservanza delle politiche e delle procedure interne adottate in materia di Operazioni con Soggetti collegati;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie rilevate all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controlli e Rischi, ove presente, al Collegio Sindacale e all'OdV per gli aspetti di competenza;
- suggerisce revisioni delle politiche e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio dei rischi.

Le attività sopra riportate sono svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale di *audit* definito.

10. La gestione degli altri conflitti di interesse

In aggiunta alle misure sopra rappresentate, all'interno del Gruppo viene adottata ogni ragionevole misura per identificare ed attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei Soggetti collegati. In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di Operazioni con Soggetti collegati, ivi incluse quelle per le quali risulta applicabile la disciplina dell'art. 136 del TUB;

- i presidi previsti dalla *Policy* in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 del codice civile e nei confronti del personale più rilevante;
- le regole di comportamento e le altre disposizioni interne adottate dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

10.1 Le modalità di applicazione dell'art. 136 del TUB

L'art. 136 del TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti aziendali, dirette o indirette⁴¹, "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nelle quali possa manifestarsi la possibilità di conflitti di interesse, **indipendentemente dal loro valore**⁴².

In tutti i casi in cui risulta applicabile l'art. 136 del TUB, è previsto che la relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione⁴³ sia presa all'unanimità, salva l'astensione dell'esponente aziendale interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

L'unanimità non è condizionata alla presenza di tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza di tali condizioni.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno, pertanto, riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Nell'ipotesi in cui uno o più componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione potrà essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, la Società del Gruppo interessata si astiene dal mettere in atto l'operazione.

L'art. 136 del TUB trova, altresì, applicazione nel caso di finanziamenti accordati ad un Esponente aziendale, prima che lo stesso assumesse tale qualifica presso la singola Società del Gruppo, ove l'obbligazione abbia scadenza indeterminata, ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni della stessa operazione.

⁴¹ Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, la nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica (società controllate dall'esponente o verso cui l'esponente sia tenuto a rispondere personalmente e illimitatamente quali, società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio; società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario; società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista) — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

⁴² Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, è escluso dall'applicazione *dell'iter* aggravato ex articolo 136 TUB ogni rapporto contrattuale non comportante erogazione di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), reso agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti. Sono, inoltre, escluse le modifiche massive alle condizioni, disposte unilateralmente dalla Banca ai sensi dell'art. 118 TUB, dirette alla generalità della clientela (o dei dipendenti).

⁴³ Le Società del Gruppo non si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del richiamato art. 136 TUB, così come modificato dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di delegare l'approvazione delle operazioni con gli esponenti aziendali di cui al medesimo comma 1.

In tale fattispecie, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo alla prima seduta utile successiva all'accettazione della carica da parte dell'esponente interessato.

10.2 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile, art. 53, comma 4, del TUB e art. 6, comma 2 *novies*, del TUF

In ogni caso in cui un Amministratore delle Società del Gruppo abbia un interesse in un'operazione - sia questa soggetta o meno alle procedure previste dall'art. 136 del TUB e dalla Circolare 285 - si applicano le norme dettate dall'art. 2391 del Codice Civile, nonché, in caso di conflitto, dall'art. 53, comma 4, del TUB e dall'art. 6, comma 2 *novies*, del TUF.

Ai fini dell'applicazione di tali norme si considera il coinvolgimento nell'operazione di soggetti riconducibili agli Amministratori. Fra questi soggetti rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diverse dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- altri "familiari" degli Amministratori e/o dei Sindaci (es: cugini/cognati intesi come i coniugi dei fratelli e/o sorelle);
- le società nelle quali gli Amministratori svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- le società nelle quali gli Amministratori possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore svolge un incarico professionale o presta un servizio di consulenza;
- i terzi con cui gli Amministratori siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

In caso di operazioni che vedono il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra, ovvero al ricorrere di altre circostanze da valutare di volta in volta, rimane fermo l'obbligo in capo all'Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB ovvero, in relazione alle prestazioni di servizi di investimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *novies* del TUF, gli Amministratori si astengono, altresì, dalle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Qualora l'operazione rientri nelle facoltà di delibera dell'Amministratore Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato. Le deliberazioni del Consiglio devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra disposto, ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società del Gruppo cui appartiene l'Amministratore medesimo, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti i suddetti obblighi di informazione.

10.3 Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti aziendali identificati nell'ambito dei Soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo individua come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante” (diverso dai soggetti già qualificati come parti correlate), identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo.

Al personale più rilevante di ciascuna Società del Gruppo è richiesto di dichiarare alla Struttura proponente le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o indirettamente (es: tramite propri familiari), fornendo tutte le informazioni inerenti al conflitto, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze deliberative ai livelli gerarchici immediatamente superiori rispetto a quelli previsti per la tipologia e il controvalore di operazione⁴⁴, salvo che la stessa non rientri già nell'ambito dei poteri deliberativi riconosciuti al Consiglio di Amministrazione della Società medesima.

11. Flussi Informativi

Le Società del Gruppo si dotano di un sistema di flussi informativi al fine di consentire agli Organi di governo e controllo delle Società medesime di sovraintendere all'attuazione della disciplina interna in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati al Gruppo.

In conformità con la Circolare 285 è prevista, infatti, la predisposizione di reportistica con il dettaglio delle operazioni concluse con Soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione (ordinarie, di maggiore e minore rilevanza, etc.) anche al fine di consentire a ciascuna Struttura proponente di conoscere il livello complessivo attuale delle esposizioni nei confronti di ciascun gruppo di Soggetti collegati.

Ciascuna Struttura proponente, per conto dell'Organo deliberante competente, registra tempo per tempo le operazioni concluse con Soggetti collegati nell'applicativo informatico dedicato (Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati – ROPC); in particolare, per ciascuna operazione sono indicate almeno le seguenti informazioni:

- controparte;

⁴⁴ Per i finanziamenti ai dipendenti della Capogruppo, l'assunzione delle delibere è direttamente in capo all'Amministratore Delegato.

- tipologia di soggetto collegato;
- ammontare dell'operazione;
- valore ponderato per il rischio (solo per le attività di rischio ed ove rilevabile);
- tipologia di operazione (maggiore rilevanza/minore rilevanza/ordinaria/esigua/ delibera quadro);
- natura dell'operazione (operazione di credito, acquisti di beni e servizi, etc.);
- parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, dagli Amministratori Indipendenti.

Inoltre, ciascuna Struttura proponente, per conto dell'Organo deliberante competente, comunica con cadenza trimestrale⁴⁵ le operazioni di competenza alla Funzione *CFO* e alla Funzione *CRO*, descrivendone le caratteristiche rilevanti.

La Funzione *CRO* monitora il rispetto dei limiti prudenziali a livello individuale e consolidato e rendiconta trimestralmente gli esiti delle attività svolte.

Sulla base delle informazioni come sopra raccolte dalle strutture proponenti di ciascuna *Legal Entity*, la Funzione *CFO* predisponde e fornisce:

- con periodicità **trimestrale** al Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, agli Amministratori Indipendenti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ciascuna Società un'informativa con il riepilogo aggregato delle operazioni concluse nel trimestre con Soggetti collegati al Gruppo⁴⁶ (agli Organi della Capogruppo viene, altresì, fornita l'informativa consolidata). Tale informativa contiene, altresì, un ragguglio sull'eventuale attuazione delle delibere-quadro da parte delle Società del Gruppo.
- con periodicità **annuale**, al Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, agli Amministratori Indipendenti, l'informativa contenente dati aggregati sulle operazioni ordinarie compiute dalle Società nell'esercizio, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi (agli Organi della Capogruppo viene, altresì, fornita l'informativa consolidata).
- con periodicità **annuale**, al Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, agli Amministratori Indipendenti, l'informativa sulle operazioni con e fra le Società del Gruppo, effettuate avvalendosi della deroga per operazioni infragruppo.

Resto fermo che l'Organo deliberante competente di ciascuna Società del Gruppo, per il tramite della specifica Struttura proponente, comunica non appena deliberate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della medesima Società, le Operazioni con Soggetti collegati (diversi dagli Esponenti aziendali di cui all'art. 136 del TUB) di minore rilevanza sulle quali il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere contrario o condizionato.

⁴⁵ Nel rispetto della frequenza prevista per le segnalazioni di vigilanza (cfr. cap. 11), la comunicazione relativa alle operazioni deliberate con Soggetti collegati è richiesta in corrispondenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; pertanto, gli organi deliberanti competenti ottemperano a tale comunicazione entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello di riferimento.

⁴⁶ Nell'informativa sono, altresì, incluse le operazioni deliberate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Affari Societari, porta, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci le Operazioni di maggiore rilevanza compiute con Soggetti collegati sulle quali il Comitato Parti Correlate o, ove non costituito, gli Amministratori Indipendenti, o il Collegio Sindacale delle rispettive Società abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

Le funzioni di controllo di secondo e terzo livello informano il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controlli e Rischi, ove presente, il Collegio Sindacale, l'OdV per gli aspetti di competenza e l'Amministratore Delegato/Direttore Generale degli eventuali riscontri emersi in occasione della valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, procedure e sistemi interni adottati dalle Società del Gruppo in materia di Operazioni con Soggetti collegati.

12. Le Segnalazioni di Vigilanza

Le Operazioni con Soggetti collegati concluse dalle Società del Gruppo sono oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia, a livello individuale e consolidato, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

Le segnalazioni riferite alle attività di rischio ed alle Operazioni di maggiore rilevanza sono richieste con frequenza trimestrale⁴⁷, mentre per le informazioni relative al complesso delle Operazioni con Soggetti collegati, indipendentemente da natura e importo, è prevista una frequenza annuale⁴⁸.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia, nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali di ciascuna Società del Gruppo.

La Funzione *CFO* ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

A tal fine, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni, la Funzione *CFO* riceve dalle Strutture aziendali proponenti, per conto degli Organi deliberanti competenti, le informazioni necessarie, oltre che per ottemperare agli obblighi informativi sanciti al capitolo precedente, anche per la compilazione degli schemi segnaletici.

Per le segnalazioni riferite alle attività di rischio, la Funzione *CFO* estrapola i valori delle esposizioni direttamente dalla fonte dati che alimenta la base segnaletica per i Grandi Rischi.

Prima di procedere all'inoltro delle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza, i dati e le informazioni da segnalare sono sottoposti ad un accurato controllo nell'ambito della stessa Funzione *CFO*.

⁴⁷ Le segnalazioni trimestrali sono richieste in corrispondenza del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, quella annuale invece in corrispondenza del 31 dicembre. Le segnalazioni relative (i) al 31 dicembre vanno trasmesse entro l'11 febbraio, (ii) al 30 giugno entro l'11 agosto, (iii) al 31 marzo entro il 12 maggio e (iv) al 30 settembre entro l'11 novembre.

⁴⁸ La Circolare n. 286/2013 ricomprende nello schema segnaletico delle "Operazioni" da segnalare annualmente tutte le operazioni di importo non "esiguo" ai sensi della Circolare n. 285/2013 effettuate nel periodo di riferimento anche se alla data di riferimento della segnalazione tali rapporti dovessero essere cessati. Inoltre, vengono escluse dal perimetro di rilevazione le operazioni che non sono classificabili come operazioni di maggiore rilevanza e sono congiuntamente: (i) infragruppo; (ii) ordinarie; (iii) concluse a condizioni di mercato.